

I805R - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE MAURO BENEDETTI

Provvedimento n. 31083

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 febbraio 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014, n. 25152, con cui sono state adottate le *"Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90"* (di seguito, *"Linee guida"*, *"LG sanzioni"*, *"LG"*);

VISTO il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 (di seguito anche il *"Provvedimento"*), con il quale l'Autorità ha accertato che la società Mauro Benedetti S.p.A. e le società Smurfit Kappa Italia S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A., International Paper Italia S.r.l., Sandra S.p.A., Saica Pack Italia S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Scatolificio Idealkart S.r.l., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Alliabox Italia S.p.A., Innova Group - Stabilimento di Caino S.r.l., Toppazzini S.p.A., Antonio Sada & Figli S.p.A., ICO Industria Cartone Ondulato S.r.l., ICOM S.p.A., Grimaldi S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., MS Packaging S.r.l., Trevikart S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., nonché l'associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbrikanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un'intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE, consistente in un'unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, e che l'infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Alliabox Italia S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. e Toscana Ondulati S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Trevikart S.r.l. e Ondulati Maranello S.p.A. viene imputata in solido a Pro-Gest S.p.A., quella di Antonio Sada & Figli S.p.A. viene imputata in solido a Sada Partecipazioni S.r.l., mentre quella di Innova Group - Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A.;

VISTO che, per la partecipazione alla sopra richiamata intesa nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato, Mauro Benedetti S.p.A. è stata sanzionata per 2.708.871 euro;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 20 gennaio 2023, n. 688 (di seguito anche la *"sentenza"*), con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Mauro Benedetti S.p.A. per la riforma della sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, n. 6072/2021, è stato annullato il Provvedimento nella sola parte relativa alla determinazione della sanzione disposta a carico di Mauro Benedetti S.p.A.;

VISTA, in particolare, la parte motiva della sentenza in cui il Consiglio di Stato ha ritenuto che *"lo scarto esistente fra il minimo valore percentuale del 15% del coefficiente in questione e il massimo valore percentuale del tetto imposto dalla norma nel 10%, determina nel concreto un appiattimento della sanzione su quest'ultimo valore frustrando la ratio della disciplina di settore, sia di rango legislativo che regolamentare, astrattamente improntata ad una differenziazione della sanzione in funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili a ciascun singolo operatore"*, aggiungendo inoltre che *"la ratio sottesa alla norma di legge, individuabile nella necessità di contenere l'entità della sanzione entro limiti di sostenibilità finanziaria, di fatto limita, quando non esclude, la possibilità di graduare la stessa adeguandola alle effettive responsabilità degli autori delle condotte illegittime"*;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha demandato all'Autorità di eliminare *"tale discrasia [...] in sede di ridefinizione degli importi delle sanzioni considerando il valore primario della disposizione di cui all'articolo 15 della l. n. 287/90"*, ridefinendo *"gli importi delle stesse alla luce delle considerazioni esposte e dando rilievo al coinvolgimento pieno, medio e lieve di ogni singola impresa coinvolta"*;

VISTO il proprio provvedimento del 4 aprile 2023, n. 30597, con cui è stato avviato il procedimento I/805R, volto alla rideterminazione delle sanzioni nei confronti della società Mauro Benedetti S.p.A.;

VISTO E CONSIDERATO quanto rilevato da Mauro Benedetti S.p.A. nell'audizione davanti agli Uffici del 10 maggio 2023;

VISTO il proprio provvedimento del 17 ottobre 2023, n. 30830, con cui è stato deliberato di prorogare al 29 febbraio 2024 il termine di conclusione del procedimento;

VISTA la comunicazione del termine infra-procedimentale di chiusura della fase istruttoria trasmessa il 3 novembre 2023 dalla Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing a Mauro Benedetti S.p.A., in cui venivano illustrate le modalità

di rideterminazione della sanzione e la relativa quantificazione, nonché fissata al 15 dicembre 2023 la data di chiusura della fase istruttoria relativa al caso I/805R;

VISTA E CONSIDERATA la memoria di Mauro Benedetti S.p.A. trasmessa il 15 dicembre 2023;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PARTE

1. Mauro Benedetti S.p.A. (nel seguito anche "Mauro Benedetti", la "Parte" o la "Società") è una società attiva nella produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato. Al tempo della contestazione dell'illecito, il capitale sociale di Mauro Benedetti era detenuto da Fimab S.r.l. (86,66%) e da Giovanna Speciali (13,34%) Nel 2018, il fatturato realizzato dalla Società è stato pari a circa 34 milioni di euro.

II. IL PROVVEDIMENTO E LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

2. L'Autorità, con il provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 (di seguito anche il "Provvedimento"), ha accertato che la società Mauro Benedetti S.p.A. e le società Smurfit Kappa Italia S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A., International Paper Italia S.r.l., Sandra S.p.A., Saica Pack Italia S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Scatolificio Idealkart S.r.l., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Alliabox Italia S.p.A., Innova Group - Stabilimento di Caino S.r.l., Toppazzini S.p.A., Antonio Sada & Figli S.p.A., ICO Industria Cartone Ondulato S.r.l., ICOM S.p.A., Grimaldi S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., MS Packaging S.r.l., Trevikart S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., nonché l'associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbrikanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un'intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE, consistente in un'unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, e che l'infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Alliabox Italia S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. e Toscana Ondulati S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Trevikart S.r.l. e Ondulati Maranello S.p.A. viene imputata in solido a Pro-Gest S.p.A., quella di Antonio Sada & Figli S.p.A. viene imputata in solido a Sada Partecipazioni S.r.l., mentre quella di Innova Group - Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A.

3. In particolare, Mauro Benedetti S.r.l. è stata destinataria della sanzione pecuniaria amministrativa pari a 2.708.871 euro per aver partecipato a una intesa unica complessa e continuata nel mercato della produzione e commercializzazione degli imballaggi in cartone ondulato.

4. Con sentenza n. 688 del 20 gennaio 2023, il Consiglio di Stato ha annullato parzialmente il citato Provvedimento di chiusura del caso I/805 nella sola parte relativa alla quantificazione della sanzione disposta a carico di Mauro Benedetti S.p.A.

5. Nello specifico, il giudice dell'appello ha ritenuto che *"lo scarto esistente fra il minimo valore percentuale del 15% del coefficiente in questione e il massimo valore percentuale del tetto imposto dalla norma nel 10%, determina nel concreto un appiattimento della sanzione su quest'ultimo valore frustrando la ratio della disciplina di settore, sia di rango legislativo che regolamentare, astrattamente improntata ad una differenziazione della sanzione in funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili a ciascun singolo operatore"*, aggiungendo inoltre che *"la ratio sottesa alla norma di legge, individuabile nella necessità di contenere l'entità della sanzione entro limiti di sostenibilità finanziaria, di fatto limita, quando non esclude, la possibilità di graduare la stessa adeguandola alle effettive responsabilità degli autori delle condotte illegittime"*. Pertanto, il Consiglio di Stato ha demandato all'Autorità di eliminare *"tale discrasia [...] in sede di ridefinizione degli importi delle sanzioni considerando il valore primario della disposizione di cui all'articolo 15 della l. n. 287/90"*, ridefinendo *"gli importi delle stesse alla luce delle considerazioni esposte e dando rilievo al coinvolgimento pieno, medio e lieve di ogni singola impresa coinvolta"*.

III. L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

6. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 688 del 20 gennaio 2023, l'Autorità, con decisione del 4 aprile 2023, ha avviato il procedimento per la rideterminazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.708.871 euro irrogata a Mauro Benedetti con il citato Provvedimento.

7. Nel procedimento di rideterminazione della sanzione, la Società ha esercitato il proprio diritto di difesa chiedendo di essere sentita in audizione¹. Nel corso dell'audizione, svolta il 10 maggio 2023, Mauro Benedetti ha illustrato le proprie valutazioni in merito alla pronuncia del Consiglio di Stato sopra riportata, nonché svolto alcune osservazioni sulle concrete modalità di applicazione dei principi ivi enunciati².

8. Gli Uffici hanno comunicato il termine di conclusione della fase istruttoria alla Parte in data 3 novembre 2023 (di seguito la "lettera"). Nella medesima lettera, oltre a replicare agli argomenti eccepiti dalla Parte in sede di audizione,

¹ [Doc. 3.]

² [Doc. 5.]

sono stati forniti gli argomenti di motivazione richiesti dal Giudice ed è stata prospettata un'ulteriore riduzione della sanzione³. Il 15 dicembre 2023 Mauro Benedetti ha trasmesso una memoria⁴.

IV. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE

9. La Società ha innanzitutto osservato che la graduazione del livello di partecipazione all'intesa delle singole imprese deve necessariamente fondarsi su parametri oggettivi. A tal fine, Mauro Benedetti ritiene che occorra attribuire maggiore rilevanza al concetto di "*personalizzazione della sanzione*", individuando degli elementi oggettivi in grado di misurare l'intensità della partecipazione al cartello di ciascuna impresa, quali: il numero di incontri a cui ogni impresa ha partecipato, il numero e la costanza delle telefonate e dei contatti bilaterali o multilaterali intercorsi tra le imprese, facendo riferimento a una cornice temporale il più oggettiva possibile.

10. La Parte non ritiene che la durata della sua partecipazione all'intesa assuma rilevanza ai fini della definizione del livello di coinvolgimento. Infatti, la circostanza che la Parte abbia un coefficiente di durata pari a circa 4,09 anni, è determinata dal fatto che il momento iniziale della partecipazione all'infrazione per la Società è stato fatto coincidere dall'Autorità con l'incontro del 26 febbraio 2013. Tale incontro, organizzato dal GIFCO, aveva a oggetto anche altri argomenti, come la direttiva sul ritardo nei pagamenti. Inoltre, all'incontro aveva partecipato, in rappresentanza della Società, un dipendente che, pochi mesi dopo (nel maggio 2013), ha iniziato a lavorare alle dipendenze di DS Smith, società che ha poi ottenuto il beneficio dell'immunità nell'ambito del programma di clemenza grazie anche alle dichiarazioni rese dallo stesso ex dipendente di Benedetti.

11. Parimenti la Società ha contestato le dichiarazioni di un altro *leniency applicant* che indicavano la partecipazione della Mauro Benedetti alla riunione regionale del Veneto (tavolo del Nord-Est) dell'8 gennaio 2015.

12. Con precipuo riferimento ai criteri di rideterminazione della sanzione illustrati nella lettera trasmessa dagli Uffici, la Parte critica innanzitutto l'individuazione di categorie predeterminate, in quanto la sentenza d'appello non richiede affatto di distinguere nettamente tra due o più categorie, bensì di analizzare la specifica posizione dell'impresa, caso per caso, con apprezzamento del coinvolgimento specifico rispetto al contesto generale dell'intesa.

13. La rigida compartimentazione derivante dalla metodologia adottata nella lettera, invece, forza il raggruppamento entro la medesima categoria di imprese la cui partecipazione è diversa (per durata, numero di riunioni, documentazione probatoria agli atti, posizione di mercato). Ne deriva l'omogeneizzazione di posizioni diverse, che va esattamente nel senso contrario a quello indicato nella sentenza d'appello.

14. Inoltre, l'utilizzo del parametro della durata della partecipazione quale criterio di differenziazione e la fissazione in tre anni della soglia per determinare la natura lieve o media del coinvolgimento, configurano una discriminazione rispetto alle imprese che hanno partecipato a entrambe le intese. La Parte, in specie, contesta la carenza di spiegazione dei criteri e parametri adottati nella fissazione della soglia temporale prescelta (tre anni). Da siffatto difetto di motivazione discende altresì la violazione del diritto di difesa, mancando del tutto i presupposti di analisi e di metodo adottati dagli Uffici da poter sottoporre a una puntuale valutazione rispetto alla condotta della Società e, se del caso, rilevarne la non congruenza rispetto alla sua condotta.

15. A ciò Mauro Benedetti aggiunge che è irragionevole, oltre che paradossale, che imprese che hanno partecipato a entrambe le intese vedano accordarsi un trattamento sanzionatorio che nei fatti le accomuna alle imprese cui è stato attribuito un ruolo non primario nella sola intesa Imballaggi, nonché attribuisce loro di fatto la medesima riduzione accordata alle imprese con coinvolgimento "lieve" pur non rientrando in tale categoria.

16. In subordine, la Società ritiene che le valutazioni che hanno determinato la sua inclusione tra le imprese il cui coinvolgimento è stato considerato di livello "medio" vadano respinte, in favore dell'inclusione della Mauro Benedetti nel gruppo di imprese il cui coinvolgimento è stato considerato "lieve", con conseguente applicazione di una riduzione ulteriore dell'importo sanzionatorio nella misura del 20%.

V. VALUTAZIONI

V.1. Osservazioni preliminari

17. In via preliminare si devono respingere tutte le argomentazioni e le osservazioni della Parte volte a rimettere in discussione l'accertamento svolto dall'Autorità sull'esistenza dell'infrazione e sulla responsabilità della Società per la stessa.

18. Infatti, la sentenza di appello ha confermato nel merito l'accertamento condotto dall'Autorità, limitando le proprie censure al profilo della proporzionalità della sanzione irrogata alla Parte, richiedendo di adeguarla al coinvolgimento della Società nell'infrazione accertata secondo le indicazioni fornite nella sentenza stessa.

19. Di conseguenza, la valutazione dell'intesa sotto il profilo materiale, personale e temporale non è stato oggetto di revisione da parte della sentenza di appello, così confermando pienamente il perimetro dell'accertamento e la responsabilità per l'infrazione come declinati nel Provvedimento.

³ [Doc. 12.]

⁴ [Doc. 13.]

20. Né tanto meno in questa sede possono essere rimesse in discussione le evidenze impiegate dall'Autorità per fondare l'accertamento nei confronti della Società. Il giudice amministrativo ha, infatti, ritenuto tali elementi idonei e sufficienti a provare l'infrazione in tutti i suoi aspetti, nonché la responsabilità della Parte per la stessa.

21. Parimenti, la richiamata sentenza non ha censurato gli elementi utilizzati dall'Autorità ai fini della commisurazione della sanzione e la loro quantificazione nell'ambito della definizione del trattamento sanzionatorio, bensì ha esclusivamente richiesto all'Autorità di rideterminare l'entità della sanzione in osservanza del principio di proporzionalità.

22. Pertanto, non possono trovare accoglimento le argomentazioni difensive della Parte volte a negare la propria partecipazione al cartello ovvero a contestare la qualità delle evidenze impiegate dall'Autorità ai fini dell'accertamento della violazione e della responsabilità della Società. Infatti, la sentenza di appello ha confermato l'accertamento condotto dall'Autorità e, di conseguenza, tali elementi non possono essere rimessi in discussione in questa sede.

V.2. la rideterminazione della sanzione

a) Criteri generali

23. Prima di entrare nel merito della rideterminazione della sanzione irrogata alla Società, va evidenziato che il procedimento di cui si discute costituisce una situazione affatto eccezionale in cui molte delle imprese coinvolte hanno partecipato a due intese certamente distinte, ma intimamente connesse, come evidenziato dallo stesso Consiglio di Stato in alcune delle pronunce relative al procedimento I805, laddove sottolinea che *"la configurazione di un duplice illecito sia dipesa solo dalla circostanza, del tutto estrinseca rispetto all'impresa sanzionata, della mancata prova che tutti gli altri operatori economici coinvolti condividessero l'obiettivo comune"*⁵.

24. Tale peculiare circostanza ha portato il Consiglio di Stato ad assumere una precisa posizione in merito alla proporzionalità del complessivo trattamento sanzionatorio riservato dall'Autorità alle imprese coinvolte in entrambe tali intese, tradottasi nelle indicazioni contenute nella sentenza appena citata e richiamate nei paragrafi che precedono, secondo cui, in sostanza, il cumulo delle sanzioni nel caso di specie dovrebbe essere maggiormente orientato alle *"effettive responsabilità"* della singola impresa (i.e. al relativo grado di partecipazione) attestandosi su importi più aderenti al limite edittale di cui all'articolo 15 della legge n. 287/1990, facendo sì che *"il loro complessivo ammontare si mantenga, comunque, superato il limite edittale del 10% del fatturato globale dell'impresa, in misura superiore ma proporzionata alla interconnessione [...] delle due diverse intese"*.

25. Il Consiglio di Stato, inoltre, riferendosi anche alle imprese che hanno partecipato a una sola delle intese accertate, ha richiesto una rivalutazione della proporzionalità delle sanzioni irrogate nel caso di specie che tenga conto dell'effettivo coinvolgimento degli autori delle condotte illegittime.

26. Gli importi delle ammende originariamente irrogate andranno, quindi, ridefiniti sulla base di tali indicazioni.

27. Al fine di ottemperare alle indicazioni del giudice si procederà, quindi, a rimodulare le percentuali di riduzione ai sensi del punto 34 delle LG sanzioni, fermo restando che - tenuto conto di quanto osservato sopra, nonché delle argomentazioni della Parte - dovranno trovare conferma tutti gli elementi impiegati per la quantificazione della sanzione nel provvedimento di chiusura del caso I/805 (nello specifico: valore delle vendite, coefficiente di gravità, durata dell'infrazione, eventuali circostanze attenuanti o aggravanti).

28. In tale ottica, si ritiene utile, sulla scorta di quanto indicato dal Consiglio di Stato nella citata sentenza n. 688/2023, distinguere la partecipazione delle imprese in funzione del loro coinvolgimento *"pieno, medio e lieve di ogni singola impresa coinvolta"*.

29. Questa differenziazione consentirà di modulare il trattamento sanzionatorio di ciascuna impresa in relazione alle infrazioni di cui si sia resa responsabile. In tale esercizio, tuttavia, l'Autorità terrà conto che le intese orizzontali segrete di durata protratta nel tempo rappresentano le violazioni più gravi del diritto *antitrust* e giustificano, al fine di assicurare un apprezzabile effetto deterrente, sanzioni prossime al massimo edittale o comunque particolarmente elevate in relazione al fatturato realizzato sul mercato rilevante.

30. Ciò posto, il parametro fondamentale per l'inclusione nei livelli di coinvolgimento *"lieve"* e *"medio"* è costituito dal fatto che alla Società sia stato riconosciuto un ruolo non primario nell'intesa e che la loro partecipazione abbia avuto un potenziale impatto minore sui mercati. Tali elementi hanno determinato - in sede di Provvedimento - l'applicazione della riduzione c.d. *"soggettiva"* del 20% ai sensi del punto 34 delle LG sanzioni⁶.

31. Conseguentemente, ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio, si conferma il coinvolgimento *"pieno"* delle Società a cui - avendo esse svolto un ruolo di primario rilievo nell'intesa e alla luce del maggiore impatto potenziale sui mercati della loro partecipazione all'illecito - non è stata applicata la riduzione ex punto 34 delle LG sanzioni.

⁵ [Cfr. sentenza 1159/23.]

⁶ [Nel Provvedimento è stata attribuita una riduzione c.d. *"soggettiva"* per l'intesa nel mercato dei fogli a quelle imprese che *"in ragione delle dimensioni delle stesse e della circostanza di non aver svolto un ruolo primario o trainante nella concertazione"* (§ 508 Provvedimento), mentre per l'intesa nel mercato degli imballaggi tale riduzione è stata attribuita alle imprese per le quali *"in ragione o della ridotta dimensione aziendale o del più limitato ambito di commercializzazione dei prodotti, la partecipazione all'intesa ha potenzialmente avuto un impatto minore sui mercati"* (§ 527 Provvedimento).]

32. Per le Parti a cui, invece, è stata riconosciuta suddetta riduzione, il coinvolgimento nella condotta anticoncorrenziale andrà distinto tra *lieve* e *medio*.

33. Sarà quindi considerato *lieve* il coinvolgimento delle Società la cui partecipazione alle intese ha avuto una durata inferiore a tre anni oppure a cui sia stata riconosciuta una circostanza attenuante, a eccezione di quella relativa all'adozione di un programma di *compliance antitrust*. Infatti, quest'ultima attenuante viene concessa per una condotta successiva alla cessazione dell'infrazione e non è in grado di valorizzare la tipologia di partecipazione.

34. Diversamente, il coinvolgimento *medio* nella perpetrazione dell'intesa comprende quelle Società che abbiano aderito per un periodo uguale o superiore a tre anni e che non abbiano beneficiato di alcuna circostanza attenuante, escludendo per le medesime ragioni di cui sopra quella concessa in relazione ai programmi di *compliance*.

35. In risposta alle osservazioni di Parte, si precisa che la soglia dei tre anni, alternativa a quella del beneficio di almeno una circostanza attenuante, si fonda sull'apprezzamento della minore durata della partecipazione alla condotta a fronte di coinvolgimenti più temporalmente consistenti, da ascrivere alle categorie medio e pieno, sempre nell'ottica di garantire il rispetto del principio di proporzionalità. Conseguentemente, non è possibile accogliere la domanda subordinata di Parte per l'inclusione nella categoria lieve, stante che la durata della sua partecipazione eccede i tre anni.

36. La Tabella n. 1 di seguito riassume la divisione in livelli di coinvolgimento.

Tabella n. 1

Livello di coinvolgimento	Punto 34 Sogg.	Durata/attenuanti
Lieve	Sì	< 3 anni o almeno una circostanza attenuante
Medio	Sì	≥ 3 anni
Pieno	No	≥ 3 anni

37. Per quanto concerne la rideterminazione della sanzione si conferma la riduzione del 20% ex punto 34 cit. alle Società rientranti nel livello lieve e medio. Inoltre, si attribuisce alle Parti classificate in tali livelli un'ulteriore deduzione ai sensi del punto 34 delle LG rispetto a quanto già riconosciuto nel Provvedimento, calcolata sulla soglia di cui all'articolo 15, comma 1-*bis*, cit., come illustrato nella seguente Tabella n. 2.

Tabella n. 2

Livello	Deduzione ex punto 34 sogg. (Prov. v.)	Ulteriore Deduzione (Rideterminazione)	Deduzione complessiva
Lieve	20%	20%	40%
Medio	20%	10%	30%
Pieno	0%	0%	0%

38. I livelli delle riduzioni risultano congrui alla luce della gravità dell'infrazione commessa dalle imprese, essendo i cartelli tra le violazioni più gravi delle regole di concorrenza. Livelli di riduzione maggiori rischierebbero di privare la sanzione della propria forza deterrente e di vanificare la funzione di prevenzione generale e speciale del trattamento sanzionatorio per questo tipo di infrazioni di per sé molto gravi.

39. Con riferimento alle contestazioni concernenti i criteri individuati nella lettera trasmessa dagli Uffici, si osserva che la ripartizione in categorie connesse al grado di adesione alla condotta illecita è il precipitato necessario dei principi di proporzionalità e adeguatezza, tanto che il Giudice amministrativo ha richiesto all'Autorità di dare rilievo al coinvolgimento pieno, medio e lieve di ogni singola impresa coinvolta, così di fatto individuando delle categorie in cui raggruppare le Parti interessate dalla rideterminazione in funzione della partecipazione alle intese così come accertata nel Provvedimento confermato per tali profili dallo stesso Consiglio di Stato.

40. Infine, per le imprese che hanno partecipato a entrambi i cartelli e a cui è stato applicato un trattamento sanzionatorio per ciascuna infrazione, la cui legittimità è stata confermata dal Consiglio di Stato, occorre procedere - seguendo le indicazioni del Giudice - con un ulteriore correttivo, al fine di assicurare la proporzionalità del complessivo trattamento sanzionatorio alla luce del cumulo delle due sanzioni irrogate.

41. Tale circostanza era già stata considerata dall'Autorità nel Provvedimento, dove a tali imprese era stata riconosciuta per la sola sanzione inflitta per il cartello del foglio una riduzione del 15% ai sensi del punto 34 delle LG sanzioni (c.d. riduzione per elemento oggettivo). Infatti, ai §§ 509 e 510 del Provvedimento si legge: "*l'intesa di cui trattasi [n.d.r. quella nel mercato dei fogli] è caratterizzata dal fatto di riguardare un mercato, quale quello della produzione e commercializzazione del foglio in cartone ondulato, che si pone a monte della più ampia filiera che ricomprende a valle la produzione e commercializzazione di imballaggi ottenuti dalla trasformazione di detto foglio, sui quali spesso operano le stesse imprese o i medesimi gruppi societari. Ciò comporta che, ad alcuni soggetti integrati, in*

ragione dell'accertamento della loro partecipazione anche a un'intesa su tale secondo mercato, verranno applicate sanzioni tanto nel mercato a monte del foglio quanto nel mercato a valle degli imballaggi, con un possibile effetto di sproporzione della sanzione complessivamente comminata rispetto alla sua finalità di deterrenza. In tal senso, si ritiene opportuno applicare per tali soggetti (si tratta di Smurfit Kappa, gruppo Progest, gruppo DS Smith, gruppo Laveggia, Innova, Ondulati e Imballaggi del Friuli, Ondulato Piceno e ICOM) una riduzione percentuale del 15% del valore della sanzione applicata per l'intesa foglio".

42. Il giudice dell'appello ha tuttavia ritenuto non sufficiente il correttivo individuato dall'Autorità per ripristinare una corretta proporzionalità del complessivo trattamento sanzionatorio.

43. Si ritiene pertanto di attribuire alle imprese che ricevono un duplice trattamento sanzionatorio, per aver partecipato a entrambi i cartelli accertati dall'Autorità con il Provvedimento, un'ulteriore riduzione del 20% sempre ai sensi del punto 34 delle LG sanzioni da applicarsi sulla sanzione da irrogare per la partecipazione al cartello nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato. Inoltre, si incrementa di un ulteriore 5% la riduzione ex punto 34 cit. già applicata sulla sanzione da irrogare per il cartello nel mercato del foglio in cartone ondulato (pari al 15%), così da pervenire anche per questa intesa a un decremento complessivo del 20%.

44. In replica ad altra eccezione di Parte, si osserva che la circostanza che le Società che hanno ricevuto una sanzione per ciascuna delle due infrazioni accertate siano destinatarie di un'ulteriore riduzione non configura un paradosso, bensì la conseguenza necessaria del dettato del Giudice amministrativo contenuto nelle sentenze relative a siffatte Società. Infatti, in tali pronunce si legge che *"il criterio di calcolo della sanzione basato sul c.d. cumulo materiale, connotato da un certo automatismo, se generalmente adottabile, non risulti conforme al principio di proporzionalità, quanto meno nei casi come quello di specie"*, ritenendo che *"in tali casi, l'istituto penalistico della continuazione, pur non direttamente applicabile alle sanzioni antitrust, debba comunque orientare l'azione dell'Autorità nel determinare in concreto la pena applicabile (restando il cumulo materiale il limite massimo - fra l'altro più favorevole del limite penalistico - ma operando un aumento proporzionato sul richiamato massimo del 10%)"* e stabilendo pertanto che *"l'Autorità dovrà procedere a rideterminare l'entità delle due sanzioni in osservanza dell'enunciato principio, facendo sì che il loro complessivo ammontare si mantenga, comunque, superato il limite edittale del 10% del fatturato globale dell'impresa, in misura superiore ma proporzionata all'interconnessione - puramente soggettiva - ossia relativa al solo elemento psicologico della Smurfit - non tale da integrare il piano d'insieme - delle due diverse intese"* (inter alia, Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 2 febbraio 2023, n. 1159).

45. Pertanto, l'applicazione di un'ulteriore riduzione in capo alle Parti sanzionate per la partecipazione a entrambi i cartelli appare ineludibile per ottemperare a quanto richiesto dal Consiglio di Stato in tutte le sentenze che hanno coinvolto le Società verticalmente integrate e destinatarie di una duplice sanzione.

46. Infine, allo scopo di salvaguardare l'efficace funzionamento del programma di clemenza, si applica un ulteriore decremento alle sanzioni comminate ai *leniency applicant*, ai sensi del punto 34 delle LG.

b) La rideterminazione della sanzione di Mauro Benedetti S.p.A.

47. Applicando la cornice valutativa sopra delineata al caso di specie, si ritiene che il livello di partecipazione della Società all'infrazione deve considerarsi *medio*, essendo stata riconosciuta a codesta Società la riduzione c.d. "soggettiva" in applicazione del punto 34 delle LG sanzioni in ragione del suo ruolo depotenziato e di minor rilievo strategico ed essendo stata la sua partecipazione all'intesa illecita di durata pari a 4,09 anni.

48. Di conseguenza, la c.d. riduzione per elemento "soggettivo" del 20% - come già riconosciuta nel Provvedimento ai sensi del punto 34 delle LG sanzioni - deve essere incrementata di un ulteriore 10%.

49. Pertanto, si conferma che la sanzione da applicare a Mauro Benedetti S.p.A. per la partecipazione all'intesa nel mercato della produzione e vendita degli imballaggi in cartone ondulato risulta pari a 2.370.262 euro così calcolata: 3.386.089 (soglia ex articolo 15, comma 1-bis) - 1.015.827 (riduzione del 30% ai sensi del punto 34 delle LG sanzioni). Tale valore corrisponde quindi al 7% del fatturato totale della Società.

50. In conclusione, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, si ritiene di procedere a rideterminare la sanzione nell'importo di 2.370.262 euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del Consiglio di Stato, a rideterminare la sanzione da irrogare a Mauro Benedetti S.p.A. per la violazione accertata nell'importo di 2.370.262 euro (duemilionitrecentosettantamila duecentosessantadue euro);

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Mauro Benedetti S.p.A. per i comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell'Autorità n. 27849 del 17 luglio 2019, viene rideterminata nella misura di 2.370.262 € (duemilionitrecentosettantamila duecentosessantadue euro).

La sanzione amministrativa pecuniaria deve essere pagata entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto

Legislativo n. 241/1997. Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it. Il pagamento può essere effettuato, per gli operatori aventi sede legale all'estero, tramite bonifico (in euro), a favore del Bilancio dello Stato, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del Provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli